

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

Il Giudice Unico dott. Pietro Vinetti

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a n.RG.657/2009, avente ad oggetto fideiussione e pagamento ad istanza di

BANCA 1

attore

e

TIZIA CAIO E SEMPRONIO

convenuti

nonché

BANCA 2

convenuto contumace

§ § §

All'udienza del 10.12.2012 le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi. Il giudice riservava in decisione la causa, concedendo termine di cui all'art.190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Avellino, il quale dichiarava la propria incompetenza, revocando l'ingiunzione opposta. BANCA 1

cessionaria del credito da BANCA 2, riassumeva la lite innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, chiedendo accertarsi il rapporto di fideiussione



a prima richiesta intercorso tra l'originario cedente del credito e i convenuti e condannarsi questi ultimi al pagamento della somma di €.36.052,59 oltre interessi convenzionali.

Resistevano i convenuti, i quali richiavano l'atto di opposizione innanzi al Tribunale di Avellino, con cui avevano eccepito: 1) la nullità del decreto ingiuntivo poiché notificato da Ufficiale Giudiziario incompetente; 2) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino; 3) difetto di prova della titolarità attiva della pretesa in capo a BANCA 2 ; 3) difetto di conformità dei documenti prodotti in copia da BANCA 1 agli originali e difetto di autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto di fideiussione, negando nel merito la sussistenza del credito azionato dall'opposta; nel merito, evidenziavano come BANCA 1 poi, avessero fatto credito al debitore ALFA S.r.l. benché la stessa versasse in precarie condizioni economiche, restando poi inerti ai fini del recupero della creditoria per lunghissimo tempo, chiedendo pertanto dichiarare gli opposenti liberi dalla fideiussione ex art.1956 c.c. o decaduta l'opposta dalla garanzia ex art.1957 c.c.. I convenuti reiteravano i motivi già articolati innanzi al Tribunale di Avellino e, in rito, rilevavano il difetto di legittimazione attiva di BANCA 1 alla riassunzione e la necessità di integrare il contraddittorio con BANCA 2.

In corso di causa veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, adempimento effettuato regolarmente da parte attrice, benché già la sentenza del Tribunale di Avellino registrasse come parte del giudizio di opposizione BANCA 1 (e non riportasse in epigrafe come parte del giudizio quest'ultima). Il contraddittorio deve pertanto ritenersi, in difetto di prove contrarie – non risultando prodotti atti e verbali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – sulla scorta della sentenza prodotta da parte attrice, già integro, senza necessità di evocare in giudizio BANCA 2.

Parte attrice ha documentato la titolarità attiva della pretesa creditoria mediante deposito in atti dell'annuncio pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti da BANCA 2. In atti vi è tutta la documentazione comprovante, poi, le vicende successive dal lato attivo della pretesa creditoria intervenute nel tempo dalla stipula del contratto di fideiussione: la fusione di BANCA 1 E BANCA 2 è richiamata in atti con riferimento all'atto di fusione intervenuto in data 19.6.2002 per Notar OMISSIS, iscritto nei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari. La contestazione in punto di titolarità attiva della pretesa formulata da parte convenuta, del resto, è del tutto genericamente

formulata, inidonea a costituire vera e propria contestazione, né le specificazioni contenute nella comparsa conclusionale possono ritenersi tempestivamente veicolate nel giudizio (mai era stata contestata l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della fusione).

Parte attrice ha documentato la movimentazione del rapporto garantito non limitandosi, pertanto, alla produzione del mero estratto di saldaconto, ma producendo gli estratti conto. La società attrice ha altresì documentato la sottoscrizione da parte dei convenuti della fideiussione *omnibus* (art.1) a prima richiesta (art.6), producendo il contratto sottoscritto dai convenuti.

Inidonea al disconoscimento è la contestazione di parte convenuta della conformità delle copie prodotte dall'attrice agli originali: la generica lamentata difformità, priva di motivazioni concrete, non può ritenersi idonea al fine perseguito da parte convenuta ex art.2712 c.c..

Parte convenuta ha, poi, disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione: il disconoscimento operato, tuttavia, deve ritenersi logicamente incompatibile con la contestazione nel merito della sussistenza e validità del rapporto debitorio. Laddove le sottoscrizioni non fossero state apposte effettivamente dai convenuti, infatti, gli stessi non avrebbero avuto alcun interesse né titolo a discettare nel merito della validità del rapporto debitorio e dell'intervenuta decadenza del garantito dalla garanzia personale. L'aver parte convenuta discusso nel merito del rapporto debitorio appare condotta logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento, che deve pertanto ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dal convenuto nel merito, considerato, del resto, che il disconoscimento è genericamente operato: deve conseguentemente ritenersi inidonea la contestazione come effettuata (cfr. Cass. n.12448/2012).

Va pertanto dichiarato sussistente il rapporto fideiussorio *omnibus* e a prima richiesta tra le parti e condannati i convenuti al pagamento della somma di €36.052,59 oltre interessi al tasso del 2,5% dal 14.12.2007, come richiesti da parte attrice nel proprio scritto introduttivo.

La domanda tesa all'accertamento della sussistenza del rapporto debitorio garantito tra parte attrice e ALFA S.r.l., considerato che quest'ultima non è mai stata parte del giudizio, è evidentemente improcedibile.

Spese alla soccombenza, liquidate ex d.m.140/2012 (ss.uu.14705/2012) scaglione sino a €50.000,00 valori minimi.

p.q.m.

il Tribunale di Ariano Irpino, in persona del Giudice Unico dr. Pietro Vinetti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni ulteriore e diversa istanza disattesa, così provvede:

- Dichiarare la contumacia di <sup>BANCA 2.</sup> ;
- Dichiarare improcedibile la domanda nei confronti di ALFA S.r.l.;
- Dichiarare sussistente il rapporto di fideiussione *omnibus* a prima richiesta tra parte attrice e i convenuti;
- Condanna TIZIA, CAIA E SEMPRONIA al pagamento in favore di <sup>BANCA 1</sup> della somma di €36.052,59 oltre interessi come in parte motiva;
- Condanna TIZIA, CAIA E SEMPRONIA al pagamento in favore di parte attrice di spese e compensi di lite, che liquida in €360,00 per spese, €2.010,00 per compensi, di cui €600,00 per fase di studio, €300,00 per fase introduttiva, €360,00 per fase istruttoria, €750,00 per fase decisoria, oltre cpa e iva.

Così deciso in Ariano Irpino, li 24.4.2013

Il Giudice Unico dr. Pietro Vinetti

IL CANCELLIERE B3  
Dott.ssa Anna Maria Di Benedetto

TRIBUNALE ARIANO IRPINO  
La presente sentenza è stata  
depositata in cancelleria  
pubblica oggi 24 APR. 2013

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B3  
Dott.ssa Anna Maria Di Benedetto